

Il Vescovo e la vita consacrata | Profili giuridici

Antonio Neri

Facoltà di Teologia (Lugano)

1. I successori degli Apostoli

Il Signore Gesù, all'inizio della sua missione, costituì dodici Apostoli, che furono voluti da Lui come un collegio indiviso con a capo Pietro, e proprio come tale adempirono la loro missione. La missione pastorale del Collegio Apostolico perdura nel Collegio episcopale, come nel Romano Pontefice perdura l'ufficio primaziale di Pietro. Il canone 375 CIC, riassumendo l'insegnamento del Concilio Ecumenico Vaticano II, espresso nei nn. 20-21 della Costituzione dogmatica *Lumen Gentium* del 21 novembre 1964, dispone: «§ 1. I Vescovi, che per divina istituzione sono successori degli Apostoli, mediante lo Spirito Santo che è stato loro donato, sono costituiti Pastori della Chiesa, perché siano anch'essi maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto e ministri del governo. § 2. Con la stessa consacrazione episcopale i Vescovi ricevono, con l'ufficio di santificare, anche gli uffici di insegnare e governare, i quali tuttavia, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col Capo e con le membra del Collegio».

In tale canone vengono sottolineati vari principi. Innanzitutto che *i Vescovi sono succeduti per divina istituzione al posto degli Apostoli*. A tale principio ecclesiologico è dedicato il n. 20 della Costituzione conciliare, dove si precisa che gli Apostoli, ebbero cura di costituirsi dei successori, perché la missione loro affidata venisse continuata dopo la loro morte, raccomandando loro di aver cura di tutto il gregge, nel quale lo Spirito Santo li aveva posti a pascere la Chiesa di Dio, società gerarchicamente ordinata. Come quindi perdura l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, il primo degli Apostoli, perché venga trasmesso ai suoi successori, allo stesso modo permane l'ufficio degli Apostoli di pascere la Chiesa, che il sacro ordine dei Vescovi deve esercitare senza interruzioni (cfr. can. 330 CIC).

In secondo luogo il canone succitato precisa che i *Vescovi sono i pastori della Chiesa*, nella quale sono «i maestri della dottrina, i sacerdoti del sacro culto, i ministri del governo» (can. 375 § 1; LG, 20), per cui hanno la triplice potestà o funzione d'insegnare, di santificare e di governare (can. 375 § 2): «chi li ascolta, ascolta Cristo, chi li disprezza, disprezza Cristo e Colui che ha mandato Cristo» (cfr. LG, 20).

Inoltre, si precisa, che i vescovi *ricevono la loro potestà mediante la stessa consacrazione*, che conferisce loro la pienezza del sacerdozio, imprimendo in essi un carattere sacramentale proprio, che li costituisce maestri e pontefici *in persona Christi*, e, come tali, li inserisce nel corpo episcopale. Il Vescovo diviene membro del Collegio episcopale in forza della consacrazione episcopale, che conferisce la pienezza del sacramento dell'Ordine e configura ontologicamente il Vescovo a Gesù Cristo come pastore nella sua Chiesa, diventando sacramento di Cristo stesso presente ed operante nel suo popolo, che mediante il ministero episcopale annunzia la Parola, amministra i sacramenti e guida la sua Chiesa (LG, 21). La potestà che hanno i Vescovi deriva loro, attraverso la consacrazione sacramentale, dallo stesso Cristo, «Pastore grande delle pecore» (Eb 13,20), di cui sono in senso proprio «vicarii» (LG, 27).

Infine nel canone 375 CIC viene sottolineata la *necessità della «comunione gerarchica»* cioè la potestà propria dei Vescovi di santificare, d'insegnare e di governare, non può essere esercitata se non nella «comunione gerarchica» col Romano Pontefice, Capo del Collegio Episcopale, e con gli altri membri del medesimo Collegio (LG, 22; can. 336 CIC). Tuttavia il *munus* episcopale per poter essere esercitato ha bisogno della «missione canonica» concessa dal Romano Pontefice. Con essa il Capo del Collegio episcopale, affida una porzione del Popolo di Dio o un ufficio a beneficio della Chiesa universale (NEP, 2). Pertanto, le tre funzioni, che costituiscono il «*munus* pastorale» ricevuto dal Vescovo nella consacrazione episcopale, debbono essere esercitate nella comunione gerarchica, anche se, per la loro diversa natura e finalità, la funzione di santificare è esercitata in modo distinto da quelle di insegnare e di governare¹. Queste ultime due funzioni, infatti, non possono essere esercitate se non nella comunione gerarchica per la loro intrinseca natura, altrimenti gli atti compiuti non sono validi.

Il Popolo di Dio, la Chiesa, non è solo una comunità di genti diverse, ma nel suo stesso interno si compone anche di diverse parti, le Chiese particolari, formate ad

¹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Pastores Gregis*, 16.10.2003, in AAS 96 (2004) 833-836, n. 8; CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi *Apostolorum Successores*, 22.02.2004, Città del Vaticano 2004, n. 12.

immagine della Chiesa universale, nelle quali e dalle quali è costituita l'una ed unica Chiesa Cattolica (cfr. can. 368 CIC). La Chiesa particolare è affidata al Vescovo (cfr. cann. 381, § 1; 369; 333 CIC) che come successore degli Apostoli, in forza della consacrazione episcopale e mediante la comunione gerarchica, è il principio visibile e il garante dell'unità della sua Chiesa particolare (cfr. LG, 23), ed è attraverso la sua comunione gerarchica con il capo e gli altri membri del Collegio episcopale che la Chiesa particolare si inserisce nella *plena communio ecclesiarum* dell'unica Chiesa di Cristo.

Principio e fondamento visibile di unità, il Vescovo è chiamato a edificare incessantemente la Chiesa particolare nella comunione di tutti i suoi membri e, di questi, con la Chiesa universale, vigilando affinché i diversi doni e ministeri contribuiscano alla comune edificazione dei credenti ed alla diffusione del Vangelo².

2. La Gerarchia ecclesiastica e la via dei consigli evangelici

Il Concilio Ecumenico Vaticano II non affrontò in maniera particolare il problema dei rapporti tra gerarchia ecclesiastica e vita religiosa, pur trattando, da un lato, il tema dell'episcopato, come abbiamo brevemente già visto, e, dall'altro, quello della vita religiosa.

La *Lumen Gentium* offre il testo conciliare dottrinalmente più importante sulla vita religiosa e nella sua riflessione ecclesiologica vede i religiosi occupare un posto particolare in quel movimento di santità battesimale che anima tutta la Chiesa. La santità della Chiesa è in modo speciale favorita dai molteplici consigli, che il Signore nel Vangelo propone all'osservanza dei suoi discepoli (LG, 42). I consigli evangelici della castità dedicata a Dio, della povertà e dell'obbedienza sono un dono divino che la Chiesa si è data cura di interpretarli, di regolarne la pratica e anche di stabilire, a partire da essi, forme stabili di vita (LG, 43). Per mezzo dei voti, o altri sacri legami, con i quali il fedele si obbliga all'osservanza dei tre predetti consigli evangelici, egli si viene a mettere totalmente nelle mani di Dio sommamente amato, così da essere ordinato al servizio e all'onore di Dio. È vero che con il battesimo è già consacrato a Dio; ma con la professione dei consigli evangelici nella Chiesa, egli intende essere liberato dagli impedimenti che potrebbero ritardarlo nel fervore della carità e nella perfezione del culto divino, e viene consacrato più intimamente al ser-

² Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio Apostolorum Successores*, 8.

vizio divino. I consigli evangelici congiungono in modo speciale i loro seguaci alla Chiesa e al suo mistero, e meglio preannunziano la futura risurrezione e la gloria del regno celeste (LG, 44).

I consigli evangelici sono nel credente un riflesso della vita trinitaria³ e lo sono in special modo, come ci ricorda la Esortazione apostolica post-sinodale *Pastores Gregis*, nel vescovo che, come successore degli apostoli, è chiamato a seguire Cristo sulla strada della perfezione della carità. Nella vita del Vescovo deve risplendere la vita di Gesù e quindi la sua obbedienza al Padre fino alla morte e alla morte di croce (cfr. Fil 2,8), il suo amore casto e verginale, la sua povertà che è libertà assoluta dinanzi a i beni terreni⁴.

Però fondamentalmente bisogna osservare che quando il Concilio parla dei consigli evangelici intende generalmente i tre consigli tradizionali, di castità, di povertà, di obbedienza, ma precisa che tra i tre «eccelle questo prezioso dono della grazia divina, dato dal Padre ad alcuni (cfr. Mt 19,11; 1 Cor 7,7), di votarsi a Dio solo più facilmente con un cuore senza divisioni (cfr. 1 Cor 7,32-34) nella verginità e nel celibato» (LG, 42). Quindi il vero elemento discriminante, nucleo costitutivo e segno differenziante della vita consacrata è il celibato per il regno di Dio. Ciò che eccelle e si evidenzia come carattere distintivo è la perfetta continenza nel celibato, la vera linea di demarcazione tra una forma di vita consacrata e una vita che consacrata non è⁵.

Ma bisogna, a questo punto precisare, circa il rapporto tra i consigli evangelici e l'autorità della Chiesa che, come dispone il can. 576 CIC, i consigli evangelici fanno parte del deposito della fede, di cui è custode e maestra responsabile la Chiesa. Pertanto spetta solo alla competente autorità ecclesiastica: interpretarne il senso autentico, disciplinarne la pratica mediante leggi appropriate, approvarne le forme stabili e concrete di attuazione, curare che gl'Istituti crescano e si sviluppino secondo lo spirito dei loro fondatori e le sane tradizioni (cfr. LG, 45).

In relazione al carisma della vita consacrata, innanzitutto nella sua fase genetica, delicato e importante è il compito che i Vescovi sono chiamati ad adempiere: «... I Vescovi diocesani... si adoperino per discernere i nuovi doni di vita consacrata che lo Spirito Santo affida alla Chiesa e aiutino coloro che li promuovono, perché ne

³ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Vita Consecrata*, 25.03.1996, in AAS 88 (1996) 393-395, nn. 20-21.

⁴ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Pastores Gregis*, in AAS 96 (2004) 850, n. 18.

⁵ In questo senso V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Bologna 1991, 77-78; L. DE CANDIDO, *Vita consacrata*, in *Nuovo Dizionario di Spiritualità*, Cinisello Balsamo 1986, 1683.

esprimano le finalità nel modo migliore e le tutelino con statuti adatti...» (can. 605 CIC). I Vescovi diocesani devono perciò: 1. *discernere* i carismi; 2. *aiutare* i promotori; 3. *tutelare* con degli statuti.

Già la *Lumen gentium* sottolineava, come abbiamo già detto, come spettasse alla Gerarchia⁶ regolare sapientemente con le sue leggi la pratica dei consigli evangelici, accogliere le regole proposte da esimi uomini e donne, e ulteriormente ordinarle e approvarle autenticamente; e aiutare gli istituti, perché avessero a crescere e fiorire secondo lo spirito dei fondatori (LG, 45). Infatti, secondo *Mutuae relationes*, i vescovi, in unione col Romano Pontefice, ricevono da Cristo-Capo il compito di discernere i doni e le competenze e di prendersi cura dei carismi; e in tal modo, promuovendo la vita religiosa e proteggendola in conformità delle sue proprie definite caratteristiche, i vescovi adempiono un genuino dovere pastorale⁷.

È evidente che spetta ai pastori discernere e interpretare i nuovi doni, perché tale servizio è, innanzitutto, un atto magisteriale. Il discernimento e l'aiuto non rientrano nella sfera delle attività discrezionali dei vescovi, ma rientrano fra quegli atti dovuti, quei doveri, in quanto applicazione del compito pastorale che ad essi spetta come pastori della Chiesa particolare (cfr. cann. 383, 385, 387, 394 CIC).

Dare un assetto giuridico a tale situazione, non è solo uno sterile gioco intellettuale, ma una precisa esigenza sottolineata anche da Giovanni Paolo II, in riferimento alle aggregazioni laicali, ma evidentemente valevole per tutte le aggregazioni, quando affermava al n. 31 della *Christifideles laici* che: «I Pastori nella Chiesa, sia pure di fronte a possibili e comprensibili difficoltà di alcune forme aggregative e all'imporsi di nuove forme, non possono rinunciare al servizio della loro autorità, non solo per il bene della Chiesa, ma anche per il bene delle stesse aggregazioni laicali. In tal senso devono accompagnare l'opera di discernimento con la guida e soprattutto con l'incoraggiamento per una crescita delle aggregazioni dei fedeli laici nella comunione e nella missione della Chiesa. È oltremodo opportuno che alcune nuove associazioni e alcuni nuovi movimenti, per la loro diffusione spesso nazionale o anche internazionale, abbiano a ricevere un riconoscimento ufficiale, un'appro-

⁶ «Per chi riflette, anche poco, può sembrare strano che l'iniziativa di istituire la vita religiosa non sembri partire dall'autorità della Chiesa. In realtà, la vita sgorga spontaneamente, o piuttosto è lo Spirito santo che la suscita. Ma non stupisce che la Gerarchia si sia progressivamente occupata della regolamentazione di un fenomeno tanto importante. Questo non era che il suo dovere, perché qui siamo di fronte ad uno dei mezzi più potenti che la missione della Chiesa abbia a sua disposizione per promuovere l'unione con Dio e la pratica della carità» (G. PHILIPS, *La Chiesa e il suo mistero*, Milano 1982, 455).

⁷ Cfr. S. CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI – S. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Note direttive *Mutuae relationes*, 14.05.1978, in AAS 70 (1978) 479, n. 9. Per dare un giudizio sulla genuinità di un carisma cfr. *ibid.*, 499-500, n. 51.

vazione esplicita della competente autorità ecclesiastica»⁸. Quindi, secondo il Pontefice, il servizio dei Pastori è costituzionalmente finalizzato alla comunione, sicché essi, sia pure di fronte a possibili difficoltà, non possono rinunciare al servizio della loro autorità⁹. In tal senso devono accompagnare l'opera di discernimento con la guida e soprattutto con l'incoraggiamento: «È in questo senso che si dimostra sempre necessario il discernimento dei carismi. Nessun carisma dispensa dal riferirsi e sottomettersi ai Pastori della Chiesa, "ai quali spetta specialmente, non di estinguere lo Spirito, ma di esaminare tutto e ritenere ciò che è buono" (LG, 12), affinché tutti i carismi, nella loro diversità e complementarietà, cooperino all'"utilità comune" (1 Cor 12,7)»¹⁰. È oltremodo opportuno che alcune nuove associazioni abbiano a ricevere un riconoscimento ufficiale, un'approvazione esplicita della competente autorità ecclesiastica. Nessun dubbio, perciò, sul fatto che il primo riconoscimento e la prima protezione canonica devono venire dai vescovi, perché «è proprio del servizio pastorale dell'autorità nella chiesa discernere e favorire e non spegnere eventuali carismi. Se, da una parte, gli autentici carismi arricchiscono e rinnovano la vita della chiesa, dall'altra, i pastori non possono rinunciare a svolgere la loro missione di guida, di verifica e di edificazione»¹¹.

Non può esserci, perciò, opposizione tra istituzione e carisma. La Chiesa è un'unica realtà, inscindibilmente gerarchica e carismatica, visibile e spirituale: «Cristo, unico mediatore, ha costituito sulla terra e incessantemente sostiene la sua Chiesa santa, comunità di fede, di speranza e di carità, quale organismo visibile, attraverso il quale diffonde per tutti la verità e la grazia. Ma la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, l'assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti, non si devono considerare come due cose diverse; esse formano piuttosto una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino. Per una analogia che non è senza valore, quindi, è paragonata al mistero del Verbo incarnato. Infatti, come la natura assunta serve al Verbo divino da vivo organo di salvezza, a lui indissolubilmente unito, così in modo non dissimile l'organismo sociale della Chiesa serve allo Spirito di

⁸ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica post-sinodale *Christifideles Laici*, 30.12.1988, in AAS 81 (1989) 448-449, n. 31.

⁹ Cfr. D. J. ANDRES, *La supresión de los institutos religiosos. Estudio canónico de los datos históricos más relevantes*, in *CpR* 67 (1986) 3-54; Id., *Soppressioni e diritto canonico*, in *DIP* 8 (1989) 1801-1807.

¹⁰ CCC, 801.

¹¹ COMMISSIONE EPISCOPALE PER IL LAICATO, *Aggregazioni laicali nella Chiesa*, nota del 29 aprile 1993, in *Il Regno-documenti* 11 (1993) 347.

Cristo che la vivifica, per la crescita del corpo (cfr. Ef 4,16)» (LG, 8).

In che cosa consiste, dunque, il carisma? «Straordinari o semplici e umili, i carismi sono grazie dello Spirito Santo che, direttamente o indirettamente, hanno un'utilità ecclesiale, ordinati come sono all'edificazione della Chiesa, al bene degli uomini e alle necessità del mondo»¹².

Per il Gerosa «si può tentare la seguente formulazione provvisoria di una definizione di carisma: il carisma, per lo meno nella sua forma più compiuta ("carisma originario"), è un dono speciale dello Spirito Santo che può essere elargito a fedeli di ogni ordine per renderli, attraverso una particolare forma di *sequela Christi*, più atti e pronti a costruire la comunione ecclesiale, fondata sulla Parola di Dio e sui Sacramenti, in modo da costituire un segno paradigmatico e profetico per la Chiesa tutta»¹³, e con tale impostazione verrebbe meno anche una qualunque opposizione tra carisma e ministero.

Inoltre, sempre per lo stesso autore, la categoria associativa fondamentale degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica da una parte e quella, pure fondamentale, delle associazioni di fedeli o movimenti ecclesiali dall'altra, pur avendo un carisma originario specifico diverso¹⁴, hanno una comune origine carismatica che facilita la verifica dell'autenticità ecclesiale di nuove forme aggregative ecclesiali. Queste ultime, infatti, proprio in forza della loro origine carismatica hanno già in se stesse il principio ecclesiologico che, con il passare del tempo, le distingue nettamente dalle forme associative di natura scismatica ed eretica oppure da quelle a carattere contestativo o alternativo rispetto all'Istituzione ecclesiale, o ancora da quelle semplicemente estranee all'organizzazione ecclesiale. Questo principio ecclesiologico è elementare: il «carisma originario», nella misura in cui è autentico e seguito per quello che oggettivamente è, imprime alla forma associativa da esso generata una particolare capacità di edificare la *communio* ecclesiale e dunque l'unità di tutta la Chiesa¹⁵.

Il carisma, quindi, come grazia dello Spirito Santo con utilità ecclesiale ha una sua struttura immanente, che lo identifica e lo caratterizza. E quando la Chiesa rico-

¹² CCC, 799.

¹³ L. GEROSA, *Carisma e diritto nella Chiesa*, Milano 1989, 92-93.

¹⁴ Profetico-personale quello dei consigli evangelici e comunitario-missionario quello all'origine delle associazioni o movimenti ecclesiali.

¹⁵ Cfr. L. GEROSA, *Carisma e diritto nella Chiesa*, 231-236.

nosce il carisma conforme al suo fine salvifico, esso diventa un'istituzione canonica, dotata di norme che ne regolano l'esercizio¹⁶.

3. La Gerarchia ecclesiastica e il momento fondazionale nella vita consacrata

In questo senso bisogna, inoltre, notare che il celibato per il Regno è il contenuto di un carisma comune generale, che però si storicizzerà sempre in un carisma particolare, o individuale (eremiti e vergini) o collettivo (Istituti). Ogni carisma comporta sempre una determinata forma di vita con un suo peculiare patrimonio. I carismi di fondazione necessariamente hanno una dimensione storica e conseguentemente pluriforme, e molte sono oggi le forme di vita consacrata riconosciute dalla chiesa. Per cogliere la dimensione storica nella quale si sono sviluppate le diverse forme della vita consacrata, il Vaticano II afferma: «Avvenne quindi che, come in un albero piantato da Dio e in un modo mirabile e vario ramificatosi nel campo del Signore, a partire da un seme divinamente gettato, sono cresciute varie forme di vita solitaria o comune e varie famiglie, che si sviluppano, sia per il profitto dei loro membri sia per il bene di tutto il corpo di Cristo» (LG, 43). E il decreto *Perfectae caritatis* così si esprime: «Fin dai primi tempi della chiesa vi furono uomini e donne che per mezzo della pratica dei consigli evangelici intesero seguire Cristo con maggiore libertà e imitarlo più da vicino e condussero, ciascuno a loro modo, una vita consacrata a Dio. Molti di essi, dietro l'impulso dello Spirito santo, o vissero una vita solitaria o fondarono famiglie religiose, che la chiesa con la sua autorità volentieri accolse e approvò» (PC, 1).

La forma di vita consacrata per la professione dei consigli evangelici, ex can. 573 § 1 CIC, è unica e vale per gli Istituti di vita consacrata, di cui alla parte III, libro II, per le Società di vita apostolica che assumono i consigli evangelici ex can. 731 § 2 CIC, per le forme nuove ex can. 605 CIC, per le associazioni che tendono all'incremento di una vita più perfetta mediante la professione dei consigli evangelici ex cann. 298 ss. CIC. Secondo l'enunciato del can. 573 § 1 CIC, la vita consacrata è una forma stabile di vita in cui: 1) si risponde a una vocazione trinitaria, cioè ci si dona

¹⁶ A. NERI, *Nuove forme di vita consacrata (can. 605 CIC). Profili giuridici*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis* 75 (1994) 253-308; ID., *Nuove forme di vita consacrata (can. 605 CIC)*, Roma 1995, 118-121; ID., *Il can. 605 CIC e le nuove forme di vita consacrata*, in *Claretianum* 36-37 (1996-1997) 447-498; ID., *Interpretazione e applicazione del can. 605 CIC*, in *Annuario DiReCom* 1 (2003) 81-126.

al Padre per mezzo della sequela di Gesù nello Spirito Santo; 2) si tende alla perfezione della carità; 3) si preannuncia la gloria futura: mediante la professione dei consigli evangelici.

La vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici è, innanzitutto, una forma stabile di vita assunta negli Istituti, ed ex can. 573 § 2 CIC, gli elementi essenziali per tutti gli Istituti sono: 1) l'erezione; 2) i vincoli sacri; 3) le leggi proprie.

La fondazione di un nuovo Istituto è per il bene della Chiesa, perciò giunge sempre il momento in cui tale fondazione deve essere riconosciuta dalla Chiesa stessa. Tale riconoscimento, che corrisponde allo stadio iniziale della vita di un nuovo Istituto, è la sua approvazione, fatta, in nome della Chiesa, dal vescovo diocesano o dalla Santa Sede.

In che cosa consiste l'approvazione di un Istituto? Nel codice piano-benedettino, come per la legislazione anteriore, l'approvazione, fatta, in nome della Chiesa, dal Vescovo diocesano o dal Papa è l'atto con cui la fondazione di un nuovo Istituto religioso è riconosciuta dalla Chiesa¹⁷. Infatti nel can. 488 n. 1 CIC 1917¹⁸, si evinceva con chiarezza che uno degli elementi essenziali richiesti per l'esistenza di una *religio* o Istituto religioso era l'approvazione da parte della legittima autorità ecclesiastica, cioè il Sommo Pontefice o gli Ordinari locali.

Usando la terminologia dell'attuale codificazione, l'atto di approvazione, così come enunciato durante la vigenza del codice del 1917, meglio dovrebbe definirsi atto di erezione o, se si vuole, atto di erezione-approvazione¹⁹. Recita infatti il can. 579 CIC: «I Vescovi diocesani possono, ciascuno nel proprio territorio, erigere con formale decreto istituti di vita consacrata, purché sia stata consultata la Sede Apostolica». Ad esso si associa il can. 589 CIC: «Un istituto di vita consacrata si dice di diritto pontificio se è stato eretto oppure approvato con decreto formale dalla Sede Apostolica; di diritto diocesano invece se, eretto dal Vescovo diocesano, non ha ottenuto dalla Sede Apostolica il decreto di approvazione».

Perciò il decreto formale di erezione del Vescovo diocesano o della Sede Apostolica, ex can. 579, opera il riconoscimento da parte della Chiesa della fonda-

¹⁷ Cfr. J. TORRES, *Approvazione delle Religioni*, in DIP 1 (1974) 770-771.

¹⁸ «*In canonibus qui sequuntur, veniunt nomina: 1° Religionis, societas, a legitima ecclesiastica auctoritate approbata, in qua sodales, secundum proprias ipsius societatis leges, vota publica, perpetua vel temporaria, elapso tamen tempore renovanda, nuncupant, atque ita ad evangelicam perfectionem tendunt;...*».

¹⁹ Cfr. A. MONTAN, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, II, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Roma 1990, 215.

zione di un nuovo Istituto di vita consacrata²⁰; mentre in senso stretto il decreto d'approvazione della Sede Apostolica, ex can. 589, opera il passaggio dallo statuto di diritto diocesano a quello di diritto pontificio.

La Sede Apostolica ha il diritto di erigere direttamente un nuovo Istituto di vita consacrata (can. 589 CIC), ma ormai, secondo prassi consolidata, ogni nuovo Istituto inizia con il diventare di diritto diocesano.

Il Vescovo diocesano, principio visibile e garante dell'unità della sua Chiesa particolare (cfr. LG, 23), nel compito di discernere qualunque dono di vita consacrata, e di favorire in sommo grado le vocazioni a tale vita (can. 385 CIC), può erigere nuovi Istituti di vita consacrata.

Inizialmente il Vescovo diocesano potrà tutelare tale realtà costituendo una associazione di fedeli, pubblica o privata, nella quale già si sperimentano gli elementi identificativi di una forma di vita consacrata. Quando sarà sicuro di trovarsi di fronte a un dono dello Spirito alla Chiesa, potrà erigere l'Istituto con decreto formale, accompagnato dall'approvazione delle Costituzioni (cann. 117, 587, 595 CIC), che ne rappresentano la carta d'identità, purché venga consultata la Sede Apostolica (can. 579 CIC).

La consultazione della Santa Sede avviene tramite la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica oppure, nei casi in cui sono competenti, la Congregazione per la evangelizzazione dei popoli o la Congregazione per le Chiese orientali.

Tale consultazione, che precede il decreto episcopale di erezione, poiché nel canone 579 è presente la particella *dummodo*, è richiesta per la validità dell'atto, in forza del can. 39²¹.

La Congregazione analizza la fattispecie e, in caso positivo, concede al Vescovo il proprio parere con tutte quelle specificazioni, prescrizioni, direttive, concessioni di facoltà eventualmente necessarie per la vita autonoma del nuovo Istituto²².

Abbiamo già visto come il celibato per il Regno è il contenuto di un carisma comune generale, che però si storicizzerà sempre in un carisma particolare, o individuale (eremiti e vergini) o collettivo, cioè in un Istituto. Ogni carisma comporta

²⁰ Cfr. A. GUTIERREZ, *Erezione*, in *DIP* 3 (1976) 1265: «Per erezione si intende un atto del superiore ecclesiastico competente in virtù del quale un ente acquista la propria personalità giuridica».

²¹ «Le condizioni nell'atto amministrativo allora soltanto si reputano aggiunte per la validità, quando sono espresse per mezzo delle congiunzioni *si, nisi, dummodo*».

²² Molto utilizzate in merito sono ancora le *Normae* emanate dall'allora S. Congregazione dei Religiosi in data 6 marzo 1921, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, I, n. 340, coll. 374-378.

sempre una determinata forma di vita con un suo peculiare patrimonio. La fedele custodia e tutela di questo patrimonio, che contraddistingue ciascun Istituto, è uno dei grandi principi affermati dal Concilio Vaticano II: «Torna a vantaggio stesso della Chiesa che gli istituti abbiano una loro fisionomia e una loro propria funzione. Perciò fedelmente si interpretino e si osservino lo spirito e le finalità proprie dei fondatori, come pure le sane tradizioni: tutto ciò costituisce il patrimonio di ciascun istituto» (PC, 2). In questa direzione il can. 578 CIC dispone: «L'intendimento e i progetti dei fondatori, sanciti dalla competente autorità della Chiesa, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'istituto, così come le sane tradizioni, cose che costituiscono il patrimonio dell'istituto, devono essere da tutti fedelmente custoditi». Ed è doveroso sottolineare che, secondo il canone su citato, in tanto l'intendimento e i progetti dei fondatori costituiscono il patrimonio dell'istituto, in quanto sono sanciti dalla competente autorità della Chiesa.

In questo contesto è importante sottolineare l'essenzialità per un Istituto del diritto proprio. Infatti il diritto proprio di ciascun Istituto ha la sua formulazione soprattutto nelle Costituzioni, dette anche Codice fondamentale, il cui scopo è esattamente quello di tutelare più fedelmente la vocazione e l'identità dei singoli Istituti. Proprio per questo il can. 587 CIC nell'indicare il contenuto dispone che esso deve comprendere, innanzitutto il patrimonio proprio dell'Istituto, di cui al 578 CIC, relativamente alla natura, al fine, allo spirito, all'indole dell'Istituto stesso, secondo il pensiero e i propositi del Fondatore e le sane tradizioni; esso dovrà, inoltre, comprendere le norme fondamentali sul governo dell'Istituto e la disciplina dei membri, la loro incorporazione e formazione, l'oggetto proprio dei sacri vincoli (§ 1).

La formulazione delle Costituzioni è di per sé competenza del Capitolo generale, l'organo di governo collegiale, che ha nell'Istituto la suprema autorità e a cui compete, fra l'altro, tutelare il patrimonio dell'istituto stesso (cfr. can. 631 CIC). Le Costituzioni però devono essere approvate dalla competente autorità ecclesiastica: la Santa Sede per gli Istituti di diritto pontificio, cioè la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e per le Società di vita apostolica, la Congregazione per l'Evan-gelizzazione dei Popoli e quella per le Chiese Orientali; il Vescovo della sede principale per gli Istituti di diritto diocesano, dopo aver consultato gli altri Vescovi se l'Istituto sia già diffuso in più diocesi (can. 595 CIC). Dopo l'approvazione, le Costituzioni non possono essere modificate senza il consenso dell'autorità che le ha ratificate: alla medesima spetta anche darne l'interpretazione autentica (can. 587, § 2 CIC).

Il fatto che le Costituzioni, che contengono il patrimonio o carisma dell'Istituto, devono essere approvate dalla competente autorità ecclesiastica e non possono

essere modificate senza il consenso dell'autorità che le ha ratificate prova inequivocabilmente che nelle forme di vita consacrata l'intervento dell'autorità ecclesiastica è determinante.

Bisogna aggiungere che nelle forme di vita consacrata, che la Chiesa riconosce come tali, l'intervento dell'autorità ecclesiastica è determinante anche nell'assunzione dei consigli evangelici e quindi nella tutela e nella disciplina di essi, (cfr. can. 576 CIC) le quali non dipendono solo dalle costituzioni dell'istituto²³. Del resto, nei fondatori e nelle fondatrici appare sempre vivo il senso della Chiesa, che si manifesta nella loro partecipazione piena alla vita ecclesiale in tutte le sue dimensioni e nella pronta obbedienza ai Pastori²⁴.

In questo senso è utile sottolineare il rapporto fondante tra il vescovo diocesano e le realtà dell'istituto di diritto diocesano, della vita anacoretica, e dell'ordine delle vergini.

L'istituto di diritto diocesano rimane sotto la speciale cura del Vescovo diocesano, fermo restando il principio della legittima autonomia stabilito nel can. 586 (cfr. can. 594 CIC).

A termine del can. 615 CIC, spetta al Vescovo diocesano una particolare vigilanza sui monasteri femminili *sui iuris*, totalmente autonomi, anche se di diritto pontificio.

Spetta al Vescovo della sede principale di un Istituto di vita consacrata:

- approvare le costituzioni
- confermare le modifiche legittimamente apportate nelle costituzioni, salvo ciò su cui fosse intervenuta la Sede Apostolica
- trattare gli affari di maggiore rilievo riguardanti l'intero istituto, quando superano l'ambito di potestà dell'autorità interna, non senza però avere consultato gli altri Vescovi diocesani, qualora l'istituto fosse esteso in più diocesi (can. 595, § 1 CIC).

²³ Cfr. *Instrumentum Laboris La vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo*, n. 38, in G. FERRARO, *Il Sinodo dei Vescovi 1994. «La vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo»*, Roma 1998, 541-544. Nel «Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi *Apostolorum successores*», del 22 febbraio 2004, a cura della Congregazione per i Vescovi, ai nn. 55-62 sono indicati alcuni principi fondamentali, dai quali, nello svolgimento del ministero episcopale, il Vescovo diocesano si deve lasciare guidare e che caratterizzano il suo modo di agire ed informano la sua stessa vita: il principio Trinitario, il principio della verità; il principio della comunione, il principio della collaborazione, il principio del rispetto delle competenze, il principio della persona giusta al posto giusto, e il principio di giustizia e di legalità, avendo comunque presente che nel trattare i problemi e nel prendere le decisioni, la salvezza delle anime è legge suprema e canone inderogabile (cfr. can. 1752 CIC). Pensiamo che tali principi possano essere illuminanti anche nelle relazioni con la vita consacrata.

²⁴ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Vita Consecrata*, in AAS 88 (1996) 418-420, n.46.

Il Vescovo diocesano può concedere dispense dalle costituzioni in casi particolari (can. 595, § 2 CIC).

«Il Vescovo sarà particolarmente sollecito verso i Monasteri autonomi a lui affidati e alle comunità degli Istituti religiosi di diritto diocesano che hanno la casa nel territorio della sua diocesi, praticando il suo diritto-dovere di visita canonica, anche per quanto riguarda la disciplina religiosa, ed esaminando il loro rendiconto economico»²⁵.

Inoltre, nell'ambito della vita consacrata, la Chiesa riconosce la vita eremitica o anacoretica con la quale i fedeli, in una più rigorosa separazione dal mondo, nel silenzio della solitudine, nella continua preghiera e penitenza, dedicano la propria vita alla lode di Dio e alla salvezza del mondo (can. 603, § 1 CIC). L'eremita è riconosciuto dal diritto come dedicato a Dio nella vita consacrata se con voto, o con altro vincolo sacro, professa pubblicamente i tre consigli evangelici nelle mani del Vescovo diocesano e sotto la sua guida osserva il programma di vita che gli è propria (can. 603, § 1 CIC): «Il Vescovo deve seguire con speciale cura pastorale gli eremiti, specialmente coloro che sono riconosciuti dal diritto come tali perché professano pubblicamente i tre consigli evangelici nelle sue mani o sono stati confermati mediante i voti o altro vincolo sacro. Sotto la sua guida osservino la forma di vita che è loro propria dedicando l'esistenza alla lode di Dio e alla salvezza dell'umanità, nella separazione dal mondo, nel silenzio, nella solitudine, con la preghiera assidua e la penitenza. Il Vescovo deve anche vigilare per prevenire possibili abusi e inconvenienti»²⁶.

Infine, perché una donna possa essere compresa nell'ordine delle vergini riconosciuto dalla Chiesa, è necessario che venga consacrata dal Vescovo diocesano secondo il rito liturgico approvato: «A queste forme di vita consacrata è assimilato l'ordine delle vergini le quali, emettendo il santo proposito di seguire Cristo più da vicino, dal Vescovo diocesano sono consacrate a Dio secondo il rito liturgico approvato e, unite in mistiche nozze a Cristo Figlio di Dio, si dedicano al servizio della Chiesa» (can. 604, § 1 CIC). Le vergini consacrate possono vivere sia isolatamente che insieme, in forma associata, costituendo una comunità di fatto o di diritto (can. 604, § 2 CIC)²⁷.

²⁵ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, n. 105.

²⁶ *Ibid.*, n. 106.

²⁷ «Una particolare sollecitudine il Vescovo dovrà averla per l'Ordine delle Vergini, che sono state consacrate a Dio attraverso le sue mani, e sono affidate alla sua cura pastorale, essendo dedicate al servizio della Chiesa», *ibid.*, n. 104.

4. Relazioni dei consacrati col Vescovo diocesano

Nella normativa codiciale dedicata all'apostolato degli istituti, i cann. 678-683 sono dedicati ai rapporti dei religiosi col Vescovo diocesano. Una interpretazione esaustiva ed appropriata di tali canoni non può prescindere da alcuni documenti conciliari e postconciliari, che hanno preceduto la promulgazione del Codice, e che fissano principi importanti in tale materia: la Costituzione dogmatica *Lumen Gentium*, n. 45, il Decreto *Christus Dominus*, nn. 33-35, il Motu Proprio *Ecclesiae Sanctae* di Paolo VI del 6 agosto 1966, e il Direttorio *Mutuae relationes* della S.C. per i Religiosi e gli Istituti Secolari e della S.C. per i Vescovi in data 14 maggio 1978. Successivamente alla promulgazione del Codice, fondamentali per la recezione e l'approfondimento del nostro argomento sono stati l'Esortazione apostolica post-sinodale *Vita Consacrata* di Giovanni Paolo II del 25 marzo 1996 e il Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi *Apostolorum Successores* della Congregazione per i Vescovi del 22 febbraio 2004, nn. 98-107.

Dai canoni su citati, circa le relazioni dei consacrati col Vescovo diocesano, si possono enucleare i seguenti punti.

A. Il principio della dipendenza dei religiosi dal Vescovo diocesano.

Le persone consacrate, insieme agli altri membri del Popolo di Dio, sono soggette all'autorità pastorale del Vescovo in quanto maestro della fede e responsabile dell'osservanza della disciplina ecclesiastica universale²⁸, custode della vita liturgica e moderatore di tutto il ministero della parola (cfr. cann. 392; 756 § 2; 772 § 1 e 835 CIC).

Tuttavia, tutti gli Istituti di vita consacrata hanno diritto a una giusta autonomia di vita, specialmente di governo, mediante la quale abbiano nella Chiesa una propria disciplina, disponendo di un diritto proprio, e possano conservare integro il proprio patrimonio spirituale, dottrinale e culturale (cfr. can. 586, § 1 CIC). È compito proprio degli Ordinari dei luoghi conservare e tutelare tale autonomia (cfr. can. 586, § 2 CIC).

Uno dei mezzi per tutelare tale autonomia degli Istituti è la loro *esenzione dalla giurisdizione* dell'Ordinario del luogo, di cui al can. 591 CIC: «Per meglio provvedere al bene degli istituti e alle necessità dell'apostolato il Sommo Pontefice, in ragione del suo primato sulla Chiesa universale, può esimere gli istituti di vita consacra-

²⁸ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Pastores gregis*, in AAS 96 (2004) 890-891, n. 50.

ta dal governo degli Ordinari del luogo e sottoporli soltanto alla propria autorità, o ad altra autorità ecclesiastica, in vista di un vantaggio comune». Il contenuto dell'esenzione di cui al can. 591 CIC è precisato nel can. 593 CIC. Gli istituti di diritto pontificio godono della «esenzione» dalla giurisdizione degli Ordinari dei luoghi (cann. 591 e 593) e sono soggetti in modo immediato ed esclusivo alla potestà della Sede Apostolica in quanto al regime interno e alla disciplina.

Quindi questa esenzione riguarda propriamente «il regime interno e la disciplina» e non «la cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato». Infatti in tutte queste attività²⁹, tutti i religiosi esenti e non esenti, di diritto diocesano e pontificio, ex can. 678, § 1 CIC, sono soggetti alla potestà dei Vescovi, ai quali devono rispetto devoto e riverenza ed, inoltre, «in tutto quello in cui i religiosi sono soggetti all'Ordinario del luogo, sono passibili di pene da parte del medesimo» (can. 1320 CIC).

Perciò «autonomia» non significa «indipendenza» dall'autorità costituita, cioè il Romano Pontefice e i Vescovi.

A ciò si deve aggiungere il disposto del can. 590, § 2 CIC, secondo il quale i singoli membri degli istituti di vita consacrata sono tenuti ad obbedire al Sommo Pontefice, come loro supremo Superiore, anche a motivo del vincolo sacro di obbedienza. Il Papa viene, perciò, a configurarsi come un superiore interno dell'istituto.

B. Il principio della dipendenza dei religiosi dai propri Superiori.

Ex can. 678, § 2 CIC, nell'esercizio dell'apostolato esterno i religiosi sono soggetti anche ai propri Superiori, in forza del voto di ubbidienza, e devono mantenersi fedeli alla disciplina dell'istituto.

Sussiste, quindi, nell'esercizio dell'apostolato esterno una duplice dipendenza: dal Vescovo diocesano e dai propri Superiori.

Gli stessi Vescovi sono esortati a non tralasciare di urgere, quando occorre, un tale obbligo, prevenendo abusi e illecite evasioni.

C. Il principio della reciproca intesa tra i Vescovi diocesani e i Superiori religiosi.

Ex can. 678, § 3 CIC, nell'organizzare le attività apostoliche dei religiosi è necessario che i Vescovi diocesani e i Superiori religiosi procedano su un piano di reciproca intesa, tenendo anche presente che, nella diocesi, tutte le opere di apostola-

²⁹ «In tali aspetti è necessario che i consacrati, sempre osservando il proprio carisma, diano esempio di comunione e di sintonia con il Vescovo, in ragione della sua autorità pastorale e della necessaria unità e concordia nel lavoro apostolico»: CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio Apostolorum Successores*, n. 100.

to, mentre conservano l'indole propria di ciascuna, devono essere coordinate sotto la direzione del Vescovo diocesano (cfr. can. 394, § 1 CIC).

D. Il principio della collaborazione e il principio del coordinamento

Il can. 680 CIC (cfr. CD, 35) stabilisce i seguenti principi:

- l'ordinata collaborazione tra i diversi istituti³⁰;
- l'ordinata collaborazione tra i diversi istituti e il clero secolare;
- il coordinamento di tutte le opere e attività apostoliche sotto la guida del Vescovo diocesano, avuto riguardo all'indole e alle finalità dei singoli istituti, come pure alle leggi di fondazione³¹.

Ne consegue che i religiosi devono considerarsi inseriti nella famiglia diocesana.

Poiché il Vescovo diocesano accoglie le varie forme di vita consacrata come una grazia³² e considera lo stato consacrato come un dono divino che «sebbene non appartenga alla struttura gerarchica della Chiesa, tuttavia appartiene, in maniera indiscutibile, alla sua vita e santità» (LG, 44; cann. 207, § 2 e 574, § 1 CIC), egli si adopera per un adeguato inserimento nella vita diocesana delle varie forme di vita consacrata e delle Società di vita apostolica. Infatti i carismi della vita consacrata possono contribuire molto all'edificazione della carità nella Chiesa particolare, avendo, però, sempre presente che le varie forme in cui vengono vissuti i consigli evangelici costituiscono una «esperienza dello Spirito, trasmessa ai propri discepoli per essere da questi vissuta, custodita, approfondita e costantemente sviluppata in sintonia con il Corpo di Cristo in perenne crescita»³³.

A tal fine il Vescovo:

- si impegna affinché i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica si sentano parte viva della comunità diocesana, disposti a prestare ai Pastori la maggior collaborazione possibile (cfr. CD, 35);
- cerca di conoscere bene il carisma di ciascun Istituto e Società descritto nelle loro Costituzioni;
- incontra personalmente i Superiori e le comunità;

³⁰ Gli Istituti, ciascuno secondo la sua peculiare natura, «sono chiamati ad esprimere una fraternità esemplare, che sia d'esempio agli altri componenti ecclesiali nel quotidiano impegno di testimonianza del Vangelo»: GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Vita Consacrata*, in AAS 88 (1996) 425, n. 52.

³¹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Vita Consacrata*, in AAS 88 (1996) 422-423, n. 49.

³² Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Vita Consacrata*, in AAS 88 (1996) 422-423, n. 49; Id., Es. ap. *Pastores Gregis*, in AAS 96 (2004) 890-891, n. 50.

³³ S. CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI – S. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Note direttive *Mutuae relationes*, in AAS 70 (1978) 481, n. 11.

- fa in modo che la vita consacrata sia conosciuta ed apprezzata dai fedeli e, in particolare, dal clero e dai seminaristi³⁴;
- si adopera affinché i rapporti tra il clero diocesano e i chierici degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica siano improntati ad uno spirito di fraterna collaborazione (CD, 35);
- promuove la partecipazione dei presbiteri religiosi alle riunioni e anche, se per loro risulta opportuno, ai mezzi di formazione del clero della diocesi;
- cura che gli organismi consultivi diocesani riflettano adeguatamente la presenza della vita consacrata nella diocesi, nella varietà dei suoi carismi³⁵;
- coinvolge religiosi e religiose di vita contemplativa nella missione della Chiesa, sia universale che particolare, anche con il contatto diretto³⁶;
- vigila anche affinché alle donne consacrate siano dati adeguati spazi di partecipazione nelle diverse istanze diocesane, come i Consigli pastorali diocesano e parrocchiale, ove esistano; le diverse commissioni e delegazioni diocesane; la direzione di iniziative apostoliche ed educative della diocesi, e siano presenti anche nei processi di elaborazione delle decisioni, soprattutto in ciò che le riguarda³⁷;
- assegna alle donne consacrate cappellani e confessori tra i migliori, buoni conoscitori della vita consacrata e che si distinguano per pietà, sana dottrina e spirito missionario ed ecumenico (OT, 19; PO, 6; cann. 567, § 1 e 630, § 3 CIC);
- ha premura di incontrare periodicamente i responsabili delle delegazioni diocesane della Conferenza dei Superiori e/o Superiore Maggiori;
- può costituire un Vicario episcopale per la vita consacrata, dotato di potestà ordinaria esecutiva, che faccia le veci del Vescovo nei riguardi degli Istituti e dei loro membri³⁸.

In questo modo gli istituti di vita consacrata, le società di vita apostolica, nonché gli Eremiti e le Vergini consacrate fanno parte a pieno titolo della famiglia diocesana perché hanno in essa la loro residenza e le prestano un fondamentale beneficio.

I sacerdoti degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica devo-

³⁴ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Vita Consecrata*, in AAS 88 (1996) 423-424, n. 50.

³⁵ Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, nn. 98-99.

³⁶ Cfr. *ibid.*, n. 103.

³⁷ Cfr. *ibid.*, n. 104; cfr. inoltre GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Vita Consecrata*, in AAS 88 (1996) 435-437, n. 62.

³⁸ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, n. 102.

no essere considerati parte del presbiterio della diocesi, con il cui Pastore collaborano nella cura delle anime³⁹.

Ex can. 679 CIC, il Vescovo diocesano, e non l'Ordinario, può proibire ad un membro di istituto religioso di dimorare nella sua diocesi, ma a due condizioni:

- che sussista una causa molto grave e urgente;
- che il Superiore maggiore, avvisato, trascurasse di provvedere in merito; in tal caso la questione deve essere subito deferita alla Santa Sede.

La proibizione di dimora è un provvedimento disciplinare e non una pena.

E. *Il principio della feconda ed ordinata comunione ecclesiale.*

Ai fini di una feconda e ordinata comunione ecclesiale vengono regolamentati gli aspetti relativi alle opere diocesane affidate dal Vescovo ai religiosi, al conferimento di un ufficio ecclesiastico a un religioso e alla visita canonica del Vescovo diocesano, avendo presente che «da parte loro, le persone di vita consacrata non mancheranno di offrire generosamente la loro collaborazione alla Chiesa particolare secondo le proprie forze e nel rispetto del proprio carisma, operando in piena comunione col Vescovo, nell'ambito della evangelizzazione, della catechesi, della vita delle parrocchie»⁴⁰.

a) *Le opere diocesane affidate dal Vescovo ai religiosi.* Gli Istituti religiosi e le Società di vita apostolica necessitano del consenso scritto del Vescovo diocesano (cfr. cann. 609; 612; 733, § 1; 801; 1215, § 3 CIC) nei seguenti casi:

- per l'erezione di una casa nella diocesi;
- per destinare una casa a opere apostoliche diverse da quelle per le quali fu costituita;
- per costruire e aprire una chiesa pubblica e per stabilire scuole secondo il proprio carisma.

Il Vescovo deve essere consultato anche per la chiusura, da parte del Moderatore supremo, di una casa religiosa aperta legittimamente (cfr. can. 616, § 1 CIC).

Le opere affidate dal Vescovo diocesano ai religiosi sono soggette all'autorità e alla direzione del Vescovo stesso, fermo restando il diritto dei Superiori religiosi a norma del can. 678, § 2 e § 3 CIC, cioè secondo il principio della dipendenza dei religiosi anche dai propri Superiori e il principio della reciproca intesa tra i Vescovi diocesani e i Superiori religiosi (can. 681, § 1 CIC).

³⁹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Pastores Dabo Vobis*, 25.03.1992, in AAS 84 (1992) 707-709, n. 31.

⁴⁰ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Vita Consecrata*, in AAS 88 (1996) 422-423, n. 49.

In tali casi è obbligatorio stipulare una convenzione scritta tra il Vescovo diocesano e il Superiore competente dell'istituto, nella quale fra l'altro si deve definire espressamente e con esattezza ogni particolare relativo:

- all'opera da svolgere;
- ai religiosi che vi si devono impegnare;
- all'aspetto economico (can. 681, § 2 CIC).

b) Conferimento di un ufficio ecclesiastico a un religioso. Se si tratta di conferire un ufficio ecclesiastico, ex can. 145 CIC, in diocesi a un religioso, la nomina viene fatta dal Vescovo diocesano su presentazione, o almeno con il consenso, del Superiore competente (can. 682, § 1 CIC).

Il religioso può essere rimosso dall'ufficio conferito:

- sia a discrezione dell'autorità che glielo ha affidato, informatone il Superiore religioso;
- sia da parte del Superiore stesso, informatane l'autorità committente.

Nell'uno e nell'altro caso non si richiede il consenso dell'altra autorità (can. 682, § 2 CIC).

c) La visita canonica del Vescovo diocesano e i religiosi. Ex can. 683, § 1 CIC, in occasione della visita pastorale (cfr. cann. 396-397 CIC), ed anche fuori di essa in caso di necessità, il Vescovo diocesano ha facoltà di visitare, personalmente o per mezzo di altri:

- le chiese e gli oratori cui accedono abitualmente i fedeli;
- le scuole e le altre opere di religione o di carità spirituale o temporale affidate ai religiosi, come ospedali, orfanotrofi, asili ecc.;
- non però le scuole aperte esclusivamente agli alunni propri dell'istituto.

Se eventualmente il Vescovo dovesse scoprire abusi, dopo avere richiamato inutilmente il Superiore religioso, può di sua autorità prendere egli stesso i provvedimenti del caso (can. 683, § 2 CIC).

Al di fuori della visita canonica quinquennale e del caso di necessità, comunque al Vescovo diocesano compete il diritto di vigilare e di visitare le scuole cattoliche situate nel suo territorio, anche quelle fondate o dirette da membri di istituti religiosi; a lui parimenti compete dare disposizioni che concernono l'ordinamento generale delle scuole cattoliche: e queste disposizioni hanno valore anche circa le scuole che sono dirette dai medesimi religiosi, salva però la loro autonomia sulla conduzione interna di tali scuole (cfr. can. 806, § 1 CIC).

In questo contesto è bene ricordare che il Vescovo, quale maestro della verità cattolica nella sua diocesi, si deve preoccupare in particolare⁴¹:

a) di esigere con umile fermezza i propri diritti nel campo delle pubblicazioni, mediante opportuni contatti con i Superiori (cfr. cann. 823; 824; 826; 827 CIC) in modo da assicurare l'armonia con il Magistero ecclesiale;

b) di assicurare che le scuole dirette dai diversi Istituti impartiscano una formazione pienamente concorde con la loro identità cattolica, visitandole di tanto in tanto personalmente o tramite un suo rappresentante (cfr. can. 806, § 1 CIC)

Del resto è bene ricordare che un aspetto qualificante della comunione ecclesiale è «l'adesione di mente e di cuore al magistero dei Vescovi, che va vissuta con lealtà e testimoniata con chiarezza davanti al Popolo di Dio da parte di tutte le persone consacrate, particolarmente da quelle impegnate nella ricerca teologica e nell'insegnamento, nelle pubblicazioni, nella catechesi, nell'uso dei mezzi di comunicazione sociale»⁴².

5. Sintesi conclusiva

I Vescovi, che per divina istituzione sono i successori degli Apostoli, mediante lo Spirito Santo che è stato loro donato, sono costituiti Pastori della Chiesa. La Chiesa particolare è affidata al Vescovo che, come successore degli Apostoli, in forza della consacrazione episcopale e mediante la comunione gerarchica, è il principio visibile e il garante dell'unità della sua Chiesa particolare. A lui compete di riconoscere e rispettare i singoli carismi, di promuoverli e coordinarli e nella sua carità pastorale di accogliere il carisma della vita consacrata come grazia poiché i consigli evangelici sono nel credente un riflesso della vita trinitaria⁴³. E lo sono in special modo nel vescovo che, come successore degli apostoli, è chiamato a seguire Cristo sulla strada della perfezione della carità.

I consigli evangelici fanno parte del deposito della fede, di cui è custode e maestra responsabile la Chiesa. Pertanto spetta solo alla competente autorità ecclesiastica: interpretarne il senso autentico, disciplinarne la pratica mediante leggi appropriate, approvarne le forme stabili e concrete di attuazione, curare che gl'Istituti

⁴¹ Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio Apostolorum Successores*, n. 100.

⁴² Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Vita Consacrata*, in AAS 88 (1996) 418-420, n. 46.

⁴³ Cfr. *Vita Consacrata*, in AAS 88 (1996) 393-395, nn. 20-21.

crescano e si sviluppino secondo lo spirito dei loro fondatori e le sane tradizioni, poiché nessun carisma dispensa dal riferirsi e sottomettersi ai Pastori della Chiesa.

Ogni carisma comporta sempre una determinata forma di vita con un suo peculiare patrimonio. La fondazione di un nuovo Istituto, con un suo patrimonio o carisma che lo contraddistingue, è per il bene della Chiesa, perciò giunge sempre il momento in cui tale fondazione deve essere riconosciuta dalla Chiesa stessa. Tale riconoscimento è la sua approvazione, fatta, in nome della Chiesa, dal vescovo diocesano o dalla Santa Sede. Il fatto che le Costituzioni, che contengono il patrimonio o carisma dell'Istituto, debbano essere approvate dalla competente autorità ecclesiastica, e non possano essere modificate senza il consenso dell'autorità che le ha ratificate, prova inequivocabilmente che nelle forme di vita consacrata l'intervento dell'autorità ecclesiastica è determinante.

Inoltre nelle forme di vita consacrata, che la Chiesa riconosce come tali, l'intervento dell'autorità ecclesiastica è determinante anche nell'assunzione dei consigli evangelici e quindi nella tutela e nella disciplina di essi, le quali non dipendono solo dalle costituzioni dell'istituto. In questo senso è significativo il rapporto fondante tra il vescovo e le realtà dell'istituto di diritto diocesano, della vita anacoretica, e dell'ordine delle vergini.

Proprio per questo il dettato codiciale dedicato all'apostolato degli istituti, la cui interpretazione non può prescindere da alcuni documenti conciliari e postconciliari, è dedicato ai rapporti dei religiosi col Vescovo diocesano. In esso sono enucleati il principio della dipendenza dei religiosi dal Vescovo diocesano, il principio della dipendenza dei religiosi dai propri Superiori, il principio della reciproca intesa tra i Vescovi diocesani e i Superiori religiosi, il principio della collaborazione e il principio del coordinamento. Inoltre, ai fini di una feconda e ordinata comunione ecclesiale, vengono regolamentati gli aspetti relativi alle opere diocesane affidate dal Vescovo ai religiosi, al conferimento di un ufficio ecclesiastico a un religioso e alla visita canonica del Vescovo diocesano, espressione di un'autentica ecclesiologia di comunione.